

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 116

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 116 DEL 06-09-2017

<p>Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE AL FINE DI ELIMINARE I PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA DERIVANTI DA ALBERI DI PROPRIETA PRIVATA</p>

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di settembre, il Responsabile del servizio

VISTE le innumerevoli segnalazioni che nell'ultimo periodo il Comune di Bevagna ha ricevuto, pervenute da privati cittadini, di alberature, su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolose;

CONSIDERATO che tali segnalazioni denotano un'attenzione particolare dei cittadini verso un problema sentito quale quello della stabilità delle alberature e della sicurezza pubblica;

VISTI i recenti avvenimenti meteorologici che hanno interessato, con una frequenza sempre maggiore, anche il territorio del Comune di Bevagna, caratterizzati da improvvisi e forti raffiche di vento e precipitazioni;

CONSIDERATO che tali eventi meteorologici sollecitano fortemente le alberature e che potrebbero diminuire la stabilità delle stesse, quindi comportare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che nel territorio comunale sono presenti numerose alberature di proprietà privata, quindi su terreni privati, nelle immediate vicinanze, di edifici pubblici, strade, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche;

RAVVISATA la necessità di rispondere con urgenza alle richieste dei cittadini, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, stante le numerose segnalazioni pervenute per la potenziale pericolosità di alberi su terreni di proprietà privata;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità di intervenire in determinati ambiti, quali anche quello della stabilità degli alberi di proprietà privata, che potrebbero comportare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la nota della Prefettura di Perugia del 18/04/2014 prot. n. 24053, avente ad oggetto

l'adozione di apposita ordinanza per il taglio dei rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria;

RITENUTO che ricorrano condizioni di urgenza e di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Polizia Municipale;

VISTO il D.Lgs. 285/92 (codice della strada) e D.Lgs. n.495/92 (relativo regolamento di esecuzione);

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari di fondi sui quali insistono alberature di proprietà privata, quindi su terreni privati, nelle immediate vicinanze, di edifici pubblici, strade, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche, che potrebbero comportare un potenziale pericolo:

- di attivare, a propria cura e spese, tutte le procedure necessarie al fine di evitare condizioni di pericolo alla pubblica incolumità ivi comprese le eventuali autorizzazioni necessarie;
- che tale procedura sia attivata costantemente durante l'intero arco dell'anno a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al 31/12/2017, al fine di non aggravare ulteriormente la possibile situazione di pericolo e nei modi previsti dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente, per il caso di specie;
- di monitorare costantemente lo stato delle alberature e che tale controllo sia periodico, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità;

INFORMA

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- che l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in merito alle competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini che così recita:”..... 2. qualora per effetto di intemperie o di qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile...omissis.....”;
- che l'articolo 896 - Recisione di rami protesi e di radici del Codice Civile, così recita“..... Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali..... omissis....”;
- che vige il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusa, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- che la presente ordinanza non esonera i proprietari dei terreni e aree confinanti con edifici pubblici, strade, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche, sui quali insistono alberature o piante, a richiedere le necessarie autorizzazioni di cui ai regolamenti e norme vigenti in materia e quindi non è di per sé titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi;

- che le procedure necessarie a quanto esposto nelle premesse ed oggetto della presente ordinanza, dovranno essere attivate a cura e spese dei proprietari interessati entro e non oltre la data del 31/12/2017;

AVVERTE

che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto dalla presente Ordinanza, fatte salve le eventuali sanzioni penali, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

DISPONE INOLTRE

- che la presente Ordinanza venga affissa all'albo Pretorio Comunale, e che venga stabilmente pubblicata sul portale web ufficiale del Comune di Bevagna;
- che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative del Codice della Strada o da altre disposizioni di legge;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:
- alla Prefettura U.T.G. di Perugia - pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it;
- alla Polizia Locale del Comune di Bevagna - sede;
- all'Area Tecnica del Comune di Bevagna - sede;
- stazione Carabinieri Forestali Stazione di Foligno - pec. cs.foligno@pec.corpoforestale.it;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria – pec: mbac-sbeap-umb@mailcert.beniculturali.it.

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

Contro la presente è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to Prof.ssa Annarita FALSACAPPA